

templata, nè discussa, io credo che l'Assemblea possa benissimo integrare e spiegare il suo concetto, poichè non ritratta ciò su cui non aveva portato attenzione.

Ora la richiesta fatta dall'onorevole guardasigilli per me non implica una contraddizione, in quanto si riduce soltanto ad una spiegazione. Siccome la nostra Camera non ha posto a confronto la Corte dei conti con quella di cassazione, e non ha inteso di offendere le prerogative di questa, io credo che si potrebbe aggiungere nell'articolo 8 lo schiarimento che il signor ministro propone. Ma qualora di quest'avviso non fosse la Camera, parmi che si potrebbe accogliere il temperamento proposto dall'onorevole Capriolo.

PRESIDENTE. Il deputato Lanza ha facoltà di parlare.

LANZA GIOVANNI. A me non pare che qui si tratti di un semplice schiarimento, ma sibbene di modificare veramente l'articolo 8.

L'articolo 8 dice chiaramente:

« La Corte dei conti è pari negli stipendi, nei gradi e per ogni prerogativa al Consiglio di Stato, ed ha posto immediatamente dopo di esso nelle pubbliche funzioni. »

Ora, noi sappiamo che, secondo la gerarchia stabilita dalle attuali leggi e regolamenti, il Consiglio di Stato ha la precedenza sulla Corte di cassazione; dimodochè, se noi qui uguagliamo affatto la Corte dei conti nelle prerogative, nelle onorificenze al Consiglio di Stato, ne avverrà che anche la Corte dei conti debba avere la precedenza sulla Corte di cassazione.

Quindi si tratterebbe di adottare una disposizione, la quale sarebbe in aperta contraddizione coll'articolo 8.

Ora io credo che questo sarebbe un grave sconcio nella legge; oltre di che stabilirebbe, come osservava l'onorevole Depretis, un pessimo precedente, che non si deve ammettere.

Con tutto ciò io non rinuncio alla speranza che in altra occasione la Camera possa emendare quest'articolo, giacchè mi pare molto difficile che l'altra parte del Parlamento approvi integralmente tutte queste disposizioni, trattandosi di una legge la quale contiene grande quantità di articoli.

Non aggiungo di più, nè vorrei esprimere più chiaramente il mio avviso a questo riguardo; mi limito ad osservare soltanto che questo articolo avremo probabilmente occasione di variarlo.

Ad ogni modo poi, al punto in cui siamo, non si può più fare questa mutazione senza andare incontro ai gravi inconvenienti che ho accennati. Quindi io mi opporrei a che con una disposizione posteriore si venisse a modificare un articolo già stato dalla Camera approvato.

PRESIDENTE. I deputati Depretis, Lanza Giovanni e Michelini oppongono la questione pregiudiziale contro la proposta del deputato Capriolo, di modificare la massima stabilita all'articolo 8, aggiungendo un'alinea.

Il deputato Capriolo ha la parola su questa questione pregiudiziale.

CAPRIOLO. Io non credo che vi siano tutte le difficoltà opposte dall'onorevole Lanza. Egli diceva che, essendosi nell'articolo 8 la Corte dei conti dichiarata uguale in grado, in stipendi e in prerogative al Consiglio di Stato, resta di necessità stabilito che la Corte dei conti deve tener dietro immediatamente al Consiglio di Stato. Io non vedo che questa sia una conseguenza necessaria; vi sono tre corpi eguali in grado, in stipendio e in prerogative, il Consiglio di Stato, la Corte di cassazione e la Corte dei conti; su questo non vi è contestazione, l'articolo 8 lo dice chiaramente. Quello che è necessario di risolvere è il caso di un comune

intervento in qualche pubblica funzione; allora necessariamente qualcuno dovrà andare innanzi, altri tener dietro; comunque siano uguali in grado e in prerogativa, è pure inevitabile che l'uno preceda e l'altro venga dopo.

Si tratta di determinare l'ordine nel quale tutti e tre debbano procedere.

Nella legge, all'articolo 8, è detto che la Corte dei conti deve tener dietro immediatamente al Consiglio di Stato, perchè in questo articolo non si tenne conto che di questi due corpi, e troppo probabilmente non si tenne conto che di lor due, perchè oggidì, dove risiedono il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, non risiede anche la Corte di cassazione. Pertanto, sino a che le cose staranno come sono oggidì, l'articolo 8 avrà sempre la sua intiera esecuzione. Ma nella legge importa avvertire anche un'altra condizione di cose, importa avvertire che vi è un altro caso possibile, ed è che in avvenire nelle pubbliche funzioni può intervenire anche la Corte di cassazione. Or bene io credo che siamo benissimo in tempo a dichiarare che in questo special caso l'immediatamente dell'articolo 8 non muova più ostacolo, e dietro al Consiglio di Stato debba venire la Corte di cassazione, e ciò si possa senza contraddizione determinare nel proposto articolo 59.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor De Cesare.

DE CESARE. Credo che sia stato provvidenziale quando la Camera ha respinto la proposta dell'onorevole mio amico Leopardi, perchè il titolo terzo dice: *Disposizioni generali e transitorie*. L'emendamento che propone l'onorevole Capriolo non dovrebbe aver sede sicuramente tra le disposizioni transitorie quando cade benissimo tra le disposizioni generali, e ciò, a parer mio, senza punto offendere l'articolo ottavo, ove la Corte suprema entra quando non è che questione di funzioni. Ove la Corte suprema interviene a queste funzioni pubbliche, allora precederà la Gran Corte dei conti.

Quindi io credo che l'emendamento Capriolo sia accettabilissimo; e, siccome abbiamo votato l'ultimo articolo della legge, si può benissimo aggiungere fra le disposizioni generali una disposizione a questo riguardo.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Essendo stata proposta la questione pregiudiziale, io debbo porla ai voti.

Chi intende di accettarla è pregato di alzarsi.

(È adottata.)

Si passa alla votazione per scrutinio segreto sul complesso della legge.

NOMINA DEL COMMENDATORE DUCHOQUÉ A COMMISSARIO REGIO PER SOSTENERE LE LEGGI D'IMPOSTA.

PRESIDENTE. Avverto i signori deputati che dopo questa votazione avrà luogo la discussione del progetto di legge sulla tassa di registro, riguardo al quale debbo dar lettura del seguente decreto reale del 24 novembre, con cui si nomina il commendatore Augusto Duchoqué, procuratore generale presso la Corte dei conti di Firenze, a regio commissario per sostenere nel Parlamento nazionale la discussione del progetto di legge relativo alla tassa di registro, di bollo, sulle società industriali, sui beni dei corpi morali e manomorte, ed altre analoghe, presentate alla Camera dei deputati nella tornata del 4 luglio 1861.